

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1229)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

(V. Stampato Camera n. 2045)

*approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri - Emigrazione)
della Camera dei deputati nella seduta del 27 febbraio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 marzo 1985*

**Finanziamento degli oneri per l'organizzazione della Conferenza
internazionale sullo sviluppo tecnologico e l'occupazione che
si svolgerà a Venezia nel mese di aprile 1985**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per l'organizzazione della Conferenza internazionale sullo sviluppo tecnologico e l'occupazione, che avrà luogo a Venezia nel mese di aprile 1985, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1985.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione, nonchè per lo svolgimento della Conferenza mediante aperture di credito a favore di uno o più funzionari, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

In relazione all'eccezionalità dell'evento ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito è presentato, entro tre mesi dalla conclusione della Conferenza, alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro che ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.

La Presidenza del Consiglio dei ministri coordina gli apporti del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e dei Ministeri degli affari esteri, del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e della pubblica istruzione.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.500 milioni per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Nuove norme per il corpo agenti di custodia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.